



## **Incidente stradale: non si va in Cassazione**

**Autore :** Redazione

**Data:** 11/03/2019

*In terzo grado non si può più valutare il merito della questione: gli accertamenti tecnici e le motivazioni non sono più sindacabili.*

Se il giudice di primo grado o di appello ti hanno dato torto in una causa di incidente stradale e ritieni che la ricostruzione della dinamica non sia stata eseguita correttamente, che le dichiarazioni dei testi dovevano essere interpretate in modo differente, che le conclusioni tracciate dai vigili e dal consulente tecnico nominato dal giudice non sono state corrette, è inutile che ti rivolgi alla Cassazione: potresti perdere



per la terza volta. Questo perché non spetta a quest'ultima valutare di nuovo le modalità dello scontro, le ragioni e le relative responsabilità.

Il chiarimento proviene dagli stessi giudici supremi che, in una recente ordinanza **[1]**, hanno sottolineato: in caso di **incidente stradale non si va in Cassazione**.

Cerchiamo di spiegare, al pubblico meno esperto in diritto, cosa significa questa affermazione e perché, seppur apparentemente scontata, taglia le gambe a numerosi ricorsi.

## La Cassazione non è il giudice dei fatti

Come abbiamo già spiegato in [Cosa valuta la Cassazione](#), nel processo italiano i gradi di giudizio sono appartenente tre, ma in realtà sono due: il primo e l'appello. In questi due gradi, il giudice entra "nel merito" della questione, valuta cioè attentamente le prove e, dopo aver ricostruito la vicenda, decide chi ha ragione e chi torto.

In Cassazione, però, tutto ciò non avviene. Alla Corte Suprema si ricorre solo se, in primo grado o in appello, c'è stata una interpretazione errata della legge o non è stata rispettata una regola processuale. Tutti gli accertamenti di fatto, già eseguiti nei due gradi precedenti, restano però salvi. Dunque, la Cassazione non fa altro che spiegare il significato delle norme, senza entrare nel merito della questione. Proprio per questo, del resto, in terzo grado non vengono assunte prove e tutto si risolve, di norma, in un'unica udienza.

## Incidenti stradali: i poteri della Cassazione

Le **cause di incidenti stradali** sono quasi sempre incentrate sull'accertamento delle prove ai fini della ricostruzione dei fatti. È comprensibile: il giudice non era presente quando si è verificato lo scontro tra le macchine; per cui, dagli elementi in suo possesso, deve tentare di ricostruire la vicenda a posteriori.

È proprio dall'analisi delle frenate lasciate sull'asfalto, dei punti di contatto tra le auto, dei rapporti dei carabinieri, delle testimonianze dei presenti, della posizione dei veicoli dopo lo scontro che si riesce a risalire al fatto storico e, da questo, alle rispettive responsabilità.

Insomma, il giudizio in tema di sinistri stradali è sostanzialmente "pratico". Ecco perché, una volta accertate le modalità dell'incidente, la valutazione fatta dal giudice non può essere oggetto di ricorso in Cassazione. Se i giudici di terzo grado andassero a



sindacare tali accertamenti riaprirebbero il merito della vicenda.

## **Incidenti stradali: ricorso in Cassazione inutile**

Alla luce di quanto appena detto ecco l'importante chiarimento fornito dalla Cassazione nella pronuncia in esame: in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità dell'incidente, la valutazione della condotta dei singoli conducenti coinvolti, l'accertamento della colpa integrano altrettanti giudizi di merito, sottratti come tali al giudizio della Cassazione. La Suprema Corte può eccezionalmente pronunciarsi solo quando il ragionamento posto a base delle conclusioni del giudice di primo o secondo grado non sia logico o non «coerente dal punto di vista logico-giuridico». In tali ipotesi si avrebbe una violazione delle norme sulla procedura che impongono a ogni sentenza di essere chiara, motivata e lineare nelle proprie conclusioni.

Ecco quindi che, alla luce di quanto appena spiegato, le cause di incidenti stradali trovano difficile accesso in Cassazione. Il rischio, per chi si ostina a impugnare la sentenza a lui sfavorevole, è di **pagare le spese processuali**.

## **Guarda il video**

### **Note:**

**[1]** Cass. ord. n. 6558/19 del 6.03.2019.